

« Art. 1. La inamovibilità della magistratura giudicante, di cui è parola nell'articolo 69 dello Statuto, s'intende estesa anche all'attuale residenza, salvo il caso di promozione.

« Art. 2. La magistratura giudicante non può passare a Pubblico Ministero senza consenso della parte interessata.

« Art. 3. La magistratura mandamentale, dopo tre anni dalla presente legge, acquista la inamovibilità, esclusa quella di residenza.

« Art. 4. Le nuove nomine acquisteranno la inamovibilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, dopo tre anni di esercizio.

« Art. 5. La presente legge andrà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione. »

Prego l'onorevole Catucci a voler indicare il giorno in cui egli sarebbe in grado di fare lo sviluppo di questo suo progetto di legge.

**CATUCCI.** Pregherei la Camera di mettere questo svolgimento all'ordine del giorno di lunedì, perchè in quel giorno probabilmente non avremo molto lavoro in pronto.

**PRESIDENTE.** Se non v'è opposizione, sarà messo all'ordine del giorno di lunedì, però dopo lo svolgimento di altri progetti di legge che furono già prima ammessi alla lettura, e qualora sia esaurito l'ordine del giorno che è in corso.

Il deputato Castiglia ha presentati due progetti di legge, che saranno inviati agli uffici perchè, se lo stimano, ne autorizzino la lettura.

Il deputato Orsetti per urgenti necessità di famiglia chiede un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

Il deputato Francesco Stocco scrive che, non permettendogli la sua salute di adempiere all'ufficio di deputato, dà le sue dimissioni.

Si dà atto al signor Francesco Stocco di questa sua dimissione, e si dichiara vacante il collegio di Nicastro ove egli era stato eletto.

Il deputato Catucci ha presentato un progetto di legge: sarà inviato agli uffici perchè esaminino se debba darsene lettura in seduta pubblica.

(Il deputato Serra-Cassano presta giuramento.)

#### VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della verifica dei poteri: se vi sono relatori che abbiano in pronto relazioni intorno alle elezioni sono pregati a venire alla tribuna.

**CARBONI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera a nome del IV ufficio, sull'elezione del terzo collegio di Genova.

Questo collegio consta di tre sezioni, due del comune

di Genova, l'altra di Sampierdarena. Gli elettori iscritti sono 1130: votarono al primo scrutinio 248; al secondo 224; nella prima votazione i suffragi andarono ripartiti nel modo seguente: al marchese Giovanni Ricci 186; al signor professore Cristoforo Tomatis 51; voti dispersi 10, nulli 1.

Nessuno avendo riportato la maggioranza, si aperse il ballottaggio fra i signori Ricci e Tomatis.

In questo il signor Ricci ottenne voti 174, ed il signor Tomatis 44. Tutte le operazioni procedettero regolarmente. Niuna protesta o richiamo, nè all'atto in cui si facevano le operazioni elettorali, nè poi venne alla Camera. Quindi a nome del IV ufficio vi propongo l'approvazione dell'elezione del terzo collegio di Genova nella persona del marchese Giovanni Ricci.

(È approvata.)

**CORTESE, relatore.** Riferisco sull'elezione del IV collegio di Napoli. In quest'elezione al primo scrutinio ebbero il maggior numero di voti i signori Giuseppe Mazzini e Domenico Pisacane, quindi fu proclamato il ballottaggio tra questi due candidati.

Nella seconda votazione il signor Giuseppe Mazzini ricevette voti 239 ed il signor Domenico Pisacane ne ottenne 244, quindi l'ufficio definitivo proclamò deputato il signor Domenico Pisacane.

Nessun richiamo fu fatto, sia quando furono compilati i verbali, sia dopo; però quando questa elezione è venuta in disamina nel IX ufficio, si è trovato che in uno dei processi verbali della seconda frazione del collegio si leggeva quanto segue: « Chiusa la votazione riconoscevasi dall'ufficio che gli elettori i quali si presentarono nei due appelli a dare il loro voto sono in numero di 140. Numeravansi in seguito i bollettini che riconoscevasi essere in numero di 140. »

Ritenuto quindi il disposto per gli articoli 84, 87, 89, 92, della stessa legge, si procedeva allo scrutinio dei voti da cui risultava che i bollettini validi erano in numero di 140, ed i bollettini dichiarati nulli erano in numero di 0, e che i voti contenuti nei bollettini validi erano ripartiti nel modo seguente: Al signor Giuseppe Mazzini 82; al signor Domenico Pisacane 52.

Ora, osservava l'ufficio, tutti dicono che la logica è inesorabile, e poi ognuno ragiona a suo modo, ma vi è qualche cosa di più inesorabile della logica, ed è l'aritmetica, e addizionando 82 e 52 si ha 134 e non 140. Dunque, si diceva nell'ufficio, qui o ci è errore nell'enunciazione delle due cifre che compongono il totale, o ci è errore nella cifra totale, e quest'errore condurrebbe ad una grave conseguenza, perchè se effettivamente i voti ottenuti da Domenico Pisacane in questa sezione fossero stati 52, allora egli invece di avere 244 voti, quanti gliene furono computati nell'ufficio definitivo, ne avrebbe avuti solamente 238, quindi un voto di meno di quelli ottenuti da Giuseppe Mazzini, ed allora il deputato eletto sarebbe stato Giuseppe Mazzini.